



AVVISO n.3888	24 Marzo 2006	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : UNICREDITO ITALIANO
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione Investment Certificates –
classe B "Unicredito Italiano S.p.A." emessi
nell'ambito di un Programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari: **“Investment certificates Bonus su azioni con scadenza 06.03.2009”**

Emittente: **Unicredito Italiano S.p.A.**

Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	A1	dic 2005
	Standard & Poor's	A+	13/03/2006
	Fitch	A+	01/12/2005

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **28 marzo 2006**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX, *“segmento investment certificates – classe B”*
Borsa – Comparto TAH

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dagli artt. IA.5.6 e IA.6.1.8 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad
assolvere l'impegno di quotazione: UBM-UniCredit Banca Mobiliare
Codice specialist: 1103

Modalità di liquidazione
dei contratti: liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta
successivo a quello di conclusione dei contratti.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Investment certificates Bonus su azioni con scadenza 06.03.2009”

Quantitativo minimo di
negoziazione di ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates
(colonna “Lotto Neg.”)

Controvalore minimo dei blocchi: 150.000 Euro

Impegno giornaliero ad esporre
prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates
(colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 28 marzo 2006 gli “Investment certificates Bonus su azioni con scadenza 06.03.2009” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates;
- Avvertenze e tabella dell’Avviso Integrativo;
- Regolamento dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Barriera Perc.</i>	<i>Bonus</i>
1	IT0004035900	U03590	385276	UC ENEL BON134% MZ09	ENEL	7	06/03/2009	1	1000000	1	800	5,25	134%
2	IT0004035918	U03591	385277	UC ENI BON131% MZ09	ENI	23,5	06/03/2009	1	1000000	1	250	18,67	131%
3	IT0004035926	U03592	385278	UC BIN BON128% MZ09	BANCA INTESA	5,2	06/03/2009	1	1000000	1	1000	4,16	128%
4	IT0004035934	U03593	385279	UC SPI BON128% MZ09	SAN PAOLO IMI	15,35	06/03/2009	1	1000000	1	500	11,98	128%
5	IT0004035942	U03594	385280	UC TIT BON130% MZ09	TELECOM ITALIA	2,4	06/03/2009	1	1000000	1	2500	1,92	130%

1. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i presenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi generali e specifici collegati all'acquisto/vendita dei certificates di tipo Bonus (di seguito anche "Bonus" o "certificates") oggetto del presente Avviso Integrativo di Programma, ed all'esercizio dei relativi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Avviso Integrativo di Programma, unitamente alla Nota Informativa ed alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione ed, in particolare, il paragrafo sui fattori di rischio, depositati presso la Consob in data 13.03.2006, a seguito di nulla osta n. 6012758 del 10.02.2006.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente Avviso Integrativo sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari oggetto del presente Avviso Integrativo non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1.1 RISCHI GENERALI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN CERTIFICATES DI TIPO BONUS

1.1.1 Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). L'acquisto di un'opzione call o put è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

I Bonus certificates non sono opzioni di tipo call o put, ma una combinazione di opzioni materializzata sotto forma di titolo negoziabile il cui profilo di rischio è sostanzialmente equivalente a quello dell'acquisto del titolo sottostante collegato. Per una descrizione puntuale della suddetta strategia in opzioni si veda di seguito il paragrafo 1.2 "Rischi specifici relativi agli investimenti in Bonus certificates".

1.1.2 Liquidità

I certificates oggetto del presente Avviso Integrativo possono presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato ovvero determinarne correttamente il valore.

Peraltro, come stabilito dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., il market maker assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni stesse.

1.1.3 Assenza di garanzie specifiche di pagamento. Assenza di clausola di subordinazione

I certificates oggetto del presente Avviso Integrativo non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del prestito e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie. Il regolamento dei certificates, inoltre, non contiene clausole di subordinazione. Pertanto, in caso di scioglimento, liquidazione, insolvenza o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, il soddisfacimento dei diritti di credito dei titolari dei certificates sarà subordinato esclusivamente a quello dei creditori muniti di una legittima causa di prelazione e concorrente con quello degli altri creditori

chirografari.

1.2 RISCHI SPECIFICI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN BONUS CERTIFICATES

Ai fini della presente sezione, per i termini con iniziale maiuscola si veda la definizione data nel Regolamento allegato.

Il presente documento è relativo ai Bonus certificates emessi da UniCredito Italiano S.p.A. su azioni quotate in Borse valori di Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d'America e del Giappone, su indici azionari italiani ed esteri. Si illustrano di seguito i rischi legati ai Bonus certificates.

BONUS CERTIFICATES

I Bonus certificates sono strumenti finanziari derivati della tipologia **investment certificates**, ai sensi dell'Art. IA.5.2 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. L'investitore che abbia acquistato Bonus, ha il diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro in funzione della quotazione del sottostante (azione o indice) cui ogni Bonus è collegato al momento della valutazione alla scadenza, oltre che in funzione del valore assunto dal sottostante durante il Periodo di Osservazione precedente la scadenza.

I Bonus consentono altresì di proteggersi, **nei limiti e nei casi illustrati di seguito**, dai ribassi del Sottostante, con possibilità di conseguire un rendimento minimo prestabilito nella sola ipotesi in cui il Sottostante non tocchi mai un livello predeterminato (Barriera) durante la vita dello strumento.

Nella peggiore delle ipotesi al possessore del Bonus viene riconosciuto un importo corrispondente al valore del sottostante alla scadenza, che potrebbe essere pari a zero se il sottostante perdesse tutto il suo valore durante la vita del Bonus.

Rimborso alla scadenza

Alla scadenza possono verificarsi due scenari:

Scenario 1: qualora durante il Periodo di Osservazione non si sia mai verificato un Evento Barriera viene rimborsato un importo in Euro pari a:

$\text{Max}[(\text{Strike} \times \text{Percentuale Bonus}); \text{Prezzo di Riferimento del sottostante}] \times \text{Multiplo} / \text{Tasso di cambio (ove applicabile)}$

In questo scenario l'investitore riceve un importo minimo predefinito = $\text{Strike} \times \text{Percentuale Bonus} \times \text{Multiplo} / \text{Tasso di cambio (ove applicabile)}$

Scenario 2: nel caso in cui durante il Periodo di Osservazione si sia verificato un Evento Barriera viene rimborsato un importo in Euro pari al Prezzo di Riferimento del sottostante rapportato al Multiplo e al Tasso di cambio (ove applicabile).

Un Evento Barriera si verifica quando

- il prezzo di riferimento, se il Sottostante è un'azione quotata sulla Borsa Italiana S.p.A.;
- il prezzo di chiusura, se il Sottostante è un'azione quotata su tutte le altre borse valori;
- il prezzo di apertura, se il Sottostante è uno dei seguenti indici TecDAX, Dow Jones Industrial Average, NIKKEI225, Nasdaq100, Dow Jones STOXX, S&P500, Dow Jones Global Indexes, CAC40 e S&P/MIB;
- il valore dell'asta intra-day, per l'indice DAX;

è inferiore al livello della Barriera stabilito all'emissione. L'Evento Barriera può verificarsi dal primo giorno di negoziazione dei certificates (incluso) al giorno precedente la Data di Scadenza (incluso). Dal momento in cui l'Evento Barriera si verifica il Bonus certificates replicherà, fino alla Data di Scadenza, l'andamento del Sottostante e il Portatore rimarrà esposto all'andamento di quest'ultimo, beneficiando di eventuali rialzi o subendo eventuali ribassi.

Componente derivata dei Bonus Certificates

Il profilo dell'investimento in Bonus è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni da parte del Portatore dei certificates, opzioni aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di una opzione call con strike uguale a zero;
- acquisto di una opzione put di tipo Down & Out deep in-the-money. Lo strike dell'opzione put è pari a $(\text{Strike} \times \text{Percentuale Bonus})$ e la barriera dell'opzione è pari alla Barriera.

1.2.1 Modifiche ai termini e alle condizioni contrattuali

L'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Se tali modifiche hanno effetto sulle modalità di esercizio dei diritti del Portatore, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Altrimenti, l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei certificates nei modi indicati al N.7 del Regolamento.

1.2.2 Eventi Straordinari

Il regolamento allegato al presente Avviso Integrativo prevede in caso di variazioni fondamentali delle caratteristiche dei Sottostanti, o interruzione della loro negoziazione, rettifiche del livello di Strike e/o Barriera e/o Multiplo e/o dei Sottostanti medesimi. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi riportati al N. 3 del Regolamento e comunque in modo tale che il valore dei certificates resti quanto più possibile finanziariamente equivalente allo stesso che gli strumenti avevano prima dell'evento straordinario, al fine di preservare la neutralità dell'evento sulla posizione del Portatore, al fine di preservare la neutralità dell'evento sulla posizione del Portatore.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Straordinario con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione determinato dall'Agente di Calcolo adottando un Equo Valore di Mercato del Sottostante, definito nel N.1 "Prezzo di Riferimento" del Regolamento allegato, così come illustrato al N.3 del Regolamento allegato.

1.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato

E' riconosciuta all'Emittente la facoltà di effettuare la rilevazione del Prezzo di Riferimento del Sottostante in una data diversa dalla Data di Rilevazione Finale, qualora in tale data fossero in atto Eventi di Turbativa del Mercato, nelle modalità stabilite dal N.1 e N.6 del Regolamento allegato.

Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo avrà diritto a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato del Sottostante, come stabilito dal Regolamento allegato.

1.2.4 Esercizio a scadenza – Rinuncia all'esercizio

L'esercizio dei certificates alla scadenza è automatico.

I certificates hanno stile europeo e vengono esercitati automaticamente alla scadenza.

Considerato che le commissioni di esercizio applicate dall'intermediario potrebbero in alcuni casi assorbire il guadagno del portatore di Bonus certificates, il portatore ha la facoltà di comunicare all'emittente, attraverso il modulo allegato in appendice, secondo le modalità definite al N.6 del Regolamento allegato, la propria volontà di rinunciare all'esercizio.

1.2.5 Modifiche ai Regolamenti

L'Emittente potrà apportare al Regolamento allegato le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Se tali modifiche hanno effetto sulle modalità di esercizio dei diritti del Portatore, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Altrimenti, l'Emittente provvederà a informare i Portatori di certificates nei modi indicati al N.7 del Regolamento.

1.2.6 Rischio di cambio

Per i certificates il cui sottostante sia espresso in valuta di riferimento diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'Importo di Liquidazione spettante dovrà essere calcolato tenendo conto del tasso di cambio della valuta di riferimento contro l'Euro. Il Tasso di cambio di riferimento per la conversione, è il fixing della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) sono condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

2.1. CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATES

I Certificates oggetto del presente Avviso Integrativo di Programma sono emessi da UniCredito Italiano, hanno stile, Data di Emissione, lotto minimo di esercizio e di negoziazione come indicati nella Tabella allegata in Appendice.

In caso di esercizio, viene calcolato e corrisposto al portatore dei Certificates un Importo di Liquidazione in Euro.

Le indicazioni contenute nella Tabella relativi ai prezzi dei Certificates non sono da ritenersi vincolanti per l'offerente.

Le caratteristiche dei certificates oggetto del presente Avviso Integrativo di Programma sono riportate nella Tabella riportata in appendice.

2.2 AUTORIZZAZIONI

L'emissione oggetto del presente Avviso è stata (i) autorizzata dall'Emittente, mediante determinazione assunta da due legali rappresentanti in data 16.03.2006, nell'ambito dei poteri agli stessi attribuiti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 35 dello Statuto dell'Emittente, e (ii) comunicata in data 17.11.2005 alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 385/1993 a cui non è seguita alcuna osservazione da parte dello stesso Organo di Vigilanza.

APPENDICE

Bonus

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Cod. ISIN Sottostante	Strike	Barriera	Percentuale Bonus %	Data Emiss.	Data Scad.	Multiplo	Cod. Neg.	Quantità (in milioni)	Liquid. cash / fisica	Europ/ Am	Lotto minimo di esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Volatilità	Tasso free risk	Prezzo Bonus	Prezzo del Sottostante	Divisa Strike	Mercato/Istituto di Riferimento
1	UniCredito	IT0004035900	ENEL	IT0003128367	7,00	5,25	134	14.03.2006	06.03.2009	1	U03590	1000000	Cash	Europ.	1	1	800	19,04	3,44%	7	7	EUR	Borsa Italiana MTA
2	UniCredito	IT0004035918	ENI	IT0003132476	23,50	18,67	131	14.03.2006	06.03.2009	1	U03591	1000000	Cash	Europ.	1	1	250	21,32	3,44%	23,5	23,5	EUR	Borsa Italiana MTA
3	UniCredito	IT0004035926	BANCA INTESA	IT0000072618	5,20	4,16	128	14.03.2006	06.03.2009	1	U03592	1000000	Cash	Europ.	1	1	1000	24,44	3,44%	5,2	5,2	EUR	Borsa Italiana MTA
4	UniCredito	IT0004035934	SAN PAOLO IMI	IT0001269361	15,35	11,98	128	14.03.2006	06.03.2009	1	U03593	1000000	Cash	Europ.	1	1	500	20,80	3,44%	15,35	15,35	EUR	Borsa Italiana MTA
5	UniCredito	IT0004035942	TELECOM ITALIA	IT0003497168	2,40	1,92	130	14.03.2006	06.03.2009	1	U03594	1000000	Cash	Europ.	1	1	2500	22,73	3,44%	2,4	2,4	EUR	Borsa Italiana MTA

10/2

8.1 REGOLAMENTO DEI CERTIFICATES BONUS SU AZIONI ITALIANE EMESSI DA UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

I Bonus

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i certificates Bonus (di seguito “Bonus”) aventi stile europeo, emessi da UniCredito Italiano S.p.A. su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., con le caratteristiche indicate in ciascun Avviso Integrativo.

Alla scadenza dei Bonus l’Emittente è obbligato a trasferire al relativo portatore (il “Portatore”), per ciascun Lotto Minimo posseduto, un importo pari all’Importo di Liquidazione, come definito al N.1 del presente Regolamento. In nessun caso l’esercizio dei Bonus comporta la consegna fisica del Sottostante.

N.1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**Agente per il Calcolo**”: Indica UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., con sede in Via Tommaso Grossi 10, Milano.

“**Agente per il Pagamento**”: indica UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., con sede in Via Tommaso Grossi 10, Milano.

“**Avviso Integrativo di Programma**”: indica il documento che viene depositato presso la Borsa Italiana S.p.A. e la Consob, contenente tutte le caratteristiche di ciascuna emissione.

“**Azione Sottostante**” o “**Sottostante**”: indica le azioni indicate nell’Avviso Integrativo di Programma per ciascuna emissione.

“**Barriera**”: per ogni serie emessa, è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“**Data di Emissione**”: per ogni serie emessa, è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“**Data di Rilevazione Finale**”: indica il giorno antecedente la Data di Scadenza.

“**Data di Scadenza**” indica, per ciascuna serie emessa, l’ultima data di validità dei Bonus. Per ogni serie è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“**Divisa Strike**”: indica la valuta con cui è denominato il Sottostante e per ogni serie emessa è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“**Emittente**”: Indica UniCredito Italiano S.p.A., con sede legale in Via Dante 1, Genova e Direzione Centrale in Piazza Cordusio 2, Milano.

“**Equo valore di mercato del Sottostante**”: indica il valore del Sottostante, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo dà indicazione delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

“**Evento Barriera**”: indica, con riferimento a ciascun Bonus certificates, che il Prezzo di Riferimento del relativo Sottostante sul Mercato di Riferimento è, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, compreso nel Periodo di Osservazione, pari o inferiore alla Barriera. L’Emittente provvederà a segnalare l’Evento Barriera ai Portatori dei certificates nei modi indicati al N.7 e tramite pubblicazione sul sito internet www.tradinglab.it.

“**Evento di Turbativa del Mercato**”: indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante, oppure di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana ed inclusi nell’indice rappresentativo del mercato, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti al Sottostante.

Gli Eventi di Turbativa del Mercato tenuti in considerazione non includono invece la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa in questione), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del Sottostante e dei contratti derivati in oggetto.

“Giorno di Negoziazione”: indica un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana è operativo ed in cui l’Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Turbativa del Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

“Giorno di Valutazione Finale”: indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione Finale che sia anche un Giorno di Negoziazione. Il Giorno di Valutazione Finale coincide con la Data di Rilevazione Finale a condizione che la Data di Rilevazione Finale sia anche Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione Finale sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione Finale sarà il giorno lavorativo successivo al Periodo di Valutazione Finale.

“Giorno Lavorativo”: indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

“Importo di Liquidazione”: indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l’ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Scenario 1: nel caso in cui non si sia mai verificato un Evento Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra

- Strike x Percentuale Bonus x Multiplo;
- Prezzo di Riferimento del sottostante x Multiplo.

Scenario 2: nel caso in cui si sia verificato un Evento Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari a

Prezzo di Riferimento del sottostante x Multiplo.

“Lotto Minimo di Esercizio” (o **“Lotto Minimo”**): indica il numero minimo di Bonus per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna serie è indicato in ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“Mercato di Riferimento”: indica, per ogni Azione Sottostante, il Mercato Telematico Azionario oppure l’MTAX, gestiti da Borsa Italiana, come indicato in ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“Multiplo”: indica il numero di azioni controllate da un singolo Bonus. E’ indicato per ciascuna serie, in ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“Percentuale Bonus”: per ogni serie emessa, è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“Periodo di Osservazione”: indica il periodo compreso tra il primo giorno di negoziazione dei certificates (incluso) e il primo Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza (incluso).

“Periodo di Valutazione Finale”: indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno Lavorativo antecedente alla Data di Scadenza ed ha durata fino a 20 Giorni Lavorativi.

“Prezzo di Riferimento”: indica il prezzo dell’Azione Sottostante, utilizzato ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione e definito come segue:

- (i) Indica il prezzo di riferimento dell’Azione Sottostante come definito dal Regolamento dei Mercati organizzati e Gestiti della Borsa Italiana come rilevato il Giorno di Valutazione Finale;
- (ii) nell’ipotesi di cui al N.3 punti 3 e 4 oppure di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, il Prezzo di Riferimento coincide l’Equo Valore di Mercato dell’Azione Sottostante.

“Quantità emessa”: per ogni serie emessa, è indicata all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

“Strike”: per ogni serie emessa, è indicato all’interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma.

N.2

Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione

In seguito all’esercizio automatico alla scadenza, l’Emittente provvederà al pagamento dell’Importo di Liquidazione determinato dall’Agente di Calcolo. Il pagamento viene effettuato dall’ Agente per il Pagamento mediante accredito sul conto dell’intermediario aderente a Monte Titoli entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.

Qualora a causa del verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione Finale sia un Giorno di Negoziazione, l’Importo di Liquidazione verrà calcolato utilizzando il Prezzo di Riferimento così come definito al N.1 “Prezzo di Riferimento” punto (ii).

La determinazione dell’Importo di Liquidazione, così come calcolato dall’Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Bonus.

N.3

Variazioni fondamentali o sospensione delle quotazioni

Al verificarsi di taluni eventi che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l’Agente di Calcolo modificherà le caratteristiche dei Bonus, secondo le modalità applicate dalla Borsa Italiana S.p.A. ai contratti di opzioni standard quotati sul mercato IDEM relativi agli stessi sottostanti, compatibilmente con la prassi consolidata del mercato italiano e subordinatamente a quanto previsto al punto 1a., per le rettifiche sub comma 1(g), e 1b., per le rettifiche sub comma 1(e). Per i titoli azionari per i quali non esistano opzioni negoziate sul mercato IDEM, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi del mercato italiano e in accordo con quanto previsto al punto 1a., per le rettifiche sub comma 1(g), e 1b., per le rettifiche sub comma 1(e). Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento, in modo tale che il valore della posizione in Bonus così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante.

1. Lo Strike e/o la Barriera e/o la Percentuale Bonus e/o il Multiplo e/o il Sottostante vengono rettificati in occasione dei seguenti eventi:

- a) operazioni di raggruppamento e frazionamento del Sottostante;
- b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria del Sottostante;
- c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dal Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- d) operazioni di fusione della società emittente del Sottostante.
- e) operazioni di scissione della società emittente del Sottostante
- f) distribuzione di dividendi straordinari;
- g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Bonus.

1a. Se il fattore di rettifica K, da applicare allo Strike e/o alla Barriera e/o alla Percentuale Bonus e/o al multiplo nel caso g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 \leq K \leq 1,02$) allora lo Strike e/o la Barriera e/o la Percentuale Bonus e/o il Multiplo non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione in Bonus.

1b. Nei casi previsti al punto e) del precedente paragrafo 1a., la rettifica viene effettuata sostituendo al sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando lo Strike e/o la Barriera e/o la Percentuale Bonus e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

- A) Per tutte le società rinvenenti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, vengono rettificati Strike, Barriera, Percentuale Bonus e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, oppure calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall’Agente di Calcolo.

- B) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente di Calcolo, superiore o uguale a 0,9, vengono rettificati Strike, Barriera, Percentuale Bonus e Multiplo.
- C) Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente di Calcolo, inferiore a 0,9, concorrono alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi
2. L'Emittente renderà nota la necessità di un adeguamento dello Strike e/o della Barriera e/o della Percentuale Bonus e/o del Multiplo e/o del Sottostante e la comunicherà secondo le modalità previste al seguente N.7.
3. Qualora:
- si verifichi un evento riguardante il Sottostante che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello Strike e/o della Barriera e/o della Percentuale Bonus e/o del Multiplo e/o del Sottostante stesso;
 - a causa di eccessiva onerosità a seguito di sopravvenute modifiche legislative e della disciplina fiscale, l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti a suo carico dai Bonus relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'evento;
 - verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Emittente, sentita la Borsa Italiana S.p.A. nonché l'Agente di Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno tali impegni, e si obbliga a corrispondere ai Portatori dei Bonus oggetto della rettifica un Importo di Liquidazione determinato dall'Agente di Calcolo sulla base di un Prezzo di Riferimento così come definito nel N.1 "Prezzo di Riferimento" punto (ii).
4. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, i Bonus scadranno anticipatamente. L'Agente di Calcolo determinerà un Prezzo di Riferimento (così come definito nel N.1 "Prezzo di Riferimento" punto (ii)) calcolato sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dalla Borsa Italiana S.p.A. prima della sospensione e conseguentemente determinerà l'Importo di Liquidazione sulla base di tale valore, che verrà liquidato dall'Agente per il Pagamento.
5. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Bonus, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione del Bonus. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste al N. 7.
6. Il calcolo dello Strike e/o della Barriera e/o della Percentuale Bonus e/o del Multiplo e/o del Sottostante riadeguati come definito al N.3 Punto 1 e la constatazione di quanto previsto al N.3 Punto 3 o al N. 3 Punto 4 avranno carattere vincolante per i portatori dei Bonus e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

N. 4

Forma dei Bonus, custodia cumulativa

Non vengono rilasciati Bonus materializzati. La cessione dei Bonus viene effettuata con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A..

N. 5

Limitazioni alla negoziabilità

I Bonus oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Bonus non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Bonus non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini americani.

I Bonus non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il presente prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

N. 6

Esercizio dei certificates

Esercizio automatico

L'esercizio dei Bonus è automatico alla scadenza. Il Prezzo di Riferimento da adottare ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione è quello definito al N.1 “Prezzo di Riferimento”. L'Agente per il Pagamento dovrà provvedere al pagamento dell'Importo di Liquidazione entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.

L'Importo di Liquidazione verrà pagato nella valuta legale liberamente convertibile e disponibile della Repubblica Italiana, senza imporre agli sportelli di pagamento un qualsiasi genere di impegno a fare dichiarazioni.

Rinuncia all'esercizio

Il portatore ha la facoltà di comunicare all'Agente per il Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Bonus entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione Finale.

Per una valida rinuncia all'esercizio a scadenza dei certificates il portatore dei Bonus dovrà presentare all'Agente per il Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al facsimile in Appendice.

Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovrà essere indicato il codice ISIN ed il numero dei Bonus da non esercitare.

È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

È necessario adempiere a tutti i requisiti riportati al presente punto. In caso contrario l'Emittente avrà il diritto di esercitare comunque i Bonus.

Qualora la rinuncia all'esercizio dei Bonus non venisse espressa per ogni serie per un numero multiplo intero pari al Lotto Minimo di Esercizio come rilevabile all'interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma, saranno validi per la rinuncia all'esercizio solo i Bonus approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Bonus la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Bonus per i quali si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al lotto minimo riportato per ciascuna serie, all'interno di ciascun Avviso Integrativo di Programma, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Eventi di Turbativa del Mercato

Se il Giorno di Valutazione sono presenti Eventi di Turbativa del Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente di Calcolo utilizzerà un Prezzo di Riferimento così come definito al N.1 “Prezzo di Riferimento” punto (ii) e sulla base di questo calcolerà l'Importo di Liquidazione.

N. 7

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Bonus verranno fatte tramite la Borsa Italiana S.p.A.

N. 8

Sportelli di pagamento

L'Emittente ha nominato UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. quale Agente per il Pagamento.

N. 9

Diritto applicabile e foro competente

1. I Bonus ed i diritti e doveri da essi derivanti sono disciplinati dal diritto della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Bonus è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza od il domicilio elettivo.

N. 10

Altre disposizioni

1. Qualora una delle presenti disposizioni dovesse essere completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influisce sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con una norma valida e realizzabile che sia il più vicino possibile allo scopo commerciale previsto. Le presenti disposizioni sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e su richiesta verranno inviate a chi ne faccia richiesta.
2. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che le stesse non ledano gli interessi dei Portatori. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Se tali modifiche hanno effetto sulle modalità di esercizio dei diritti del Portatore, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Altrimenti, l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Bonus nei modi indicati al N.7.
3. L'Emittente si riserva di ammettere i Bonus o singole emissioni, nella negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Bonus alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di corrispondere l'Importo di Liquidazione al Portatore di Bonus anche su Sportelli di Pagamento stranieri, di pagare l'importo della differenza in valuta estera nonché di chiedere la quotazione dei certificates in valuta locale.
4. L'Emittente ha sempre il diritto, senza il consenso del portatore degli Bonus, di aumentare la quantità di Bonus emessi rispetto a quanto indicato in ciascun Avviso Integrativo di Programma emettendo altri Bonus dalle stesse caratteristiche. In caso di aumento dell'emissione, le presenti disposizioni si intendono estese ai Bonus emessi in aggiunta.